SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1922)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
(BALZAMO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 1982

Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979

Onorevoli Senatori. — L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, autorizzò l'assunzione, presso il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — di 350 unità di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, in attesa di procedere al necessario ampliamento della pianta organica della predetta Amministrazione.

Con l'emanazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), il legislatore ha altresì previsto, all'articolo 31, il collocamento in ruolo, tra l'altro, del personale di cui alla citata legge n. 825 del 1973 dopo tre anni e purchè in servizio alla data del 30 aprile 1979.

Alcuni dipendenti appartenenti a tale contingente di personale si trovano nella condizione di vedere risolto il proprio rapporto di lavoro triennale, a cominciare dal giugno 1982, poichè hanno iniziato a prestare servizio successivamente al 30 aprile 1979, termine, come già detto, previsto dall'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la sistemazione del personale precario di varie Amministrazioni.

Gli interessati, sette unità complessivamente, fanno parte di un più ampio contingente subentrato al personale rinunciatario o dimissionario.

Gran parte dei componenti di tale contingente assunsero servizio anteriormente al 30 aprile 1979; altri invece, le sette unità appunto di cui si è fatto cenno, iniziarono le proprie prestazioni dopo tale data e quindi non potranno beneficiare del colloca-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento in ruolo previsto dalla legge n. 312 del 1980.

Appare pertanto discriminante la circostanza che nell'ambito dello stesso contingente di personale ad alcune unità venga preclusa la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro, peraltro in una situazione di generale crisi occupazionale che non può garantire loro una nuova immediata collocazione nel mondo del lavoro.

È da rilevare, inoltre, che si tratta di elementi che si sono ben inseriti nel ciclo produttivo dell'Amministrazione.

Nella situazione concreta, si ritiene rispondente sia alle esigenze dell'Amministrazione sia all'attesa del personale prevedere la loro sistemazione in ruolo e ciò in considerazione del lodevole servizio svolto, dell'acquisita esperienza, nonchè della necessità per la Direzione generale dell'aviazione civile di disporre della loro collaborazione.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che tende all'estensione dei benefici

dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980 anche a tale personale, che ha assunto servizio in data posteriore al 30 aprile 1979, analogamente a quanto già previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzato dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, come stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Il disegno di legge proposto non comporta eccessivi oneri, in quanto valutabili in lire 20 milioni per l'anno finanziario 1982 ed in lire 65 milioni in ragione d'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.